

Regolamento 2023/2024
dell'Attività a Squadre Paralimpica
Parte Generale

<u>Articolo 1. – Affidamento dell'organizzazione</u>	2
<u>Articolo 2. – Tesseramento atleti/e italiani e stranieri</u>	2
<u>Articolo 3. - Diritto di partecipazione</u>	2
<u>Articolo 4. – Iscrizione ai Campionati</u>	2
<u>Articolo 5. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità</u>	3
<u>Articolo 6. – Inserimento referti.</u>	3
<u>Articolo 7 - Tutela del patrimonio sportivo federale</u>	4
<u>Articolo 8. – Materiale di gioco</u>	4
<u>Articolo 9. – Fattispecie non contemplate nel regolamento</u>	4

Articolo 1. - Affidamento dell'organizzazione.

1. La gestione dei campionati è affidata dal Consiglio Federale alla Commissione Nazionale Gare a Squadre.
2. La fase finale della serie A1 e dell'eventuale fase finale della Serie A Classe 11 si svolgerà in occasione dei Campionati Italiani Paralimpici.

Articolo 2. – Tesseramento atleti/e italiani e stranieri.

1. Gli atleti/e, italiani e stranieri, dovranno essere tesserati entro 24 ore prima del loro utilizzo.

Articolo 3. - Diritto di partecipazione.

1. Alle gare di classe 1/5 e 6/10 possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, in possesso di una classificazione funzionale rilasciata dall'I.T.T.F. Para Table Tennis, dalla Federazione straniera di provenienza, dal C.I.P. oppure dalla F.I.Te.T. (su richiesta della Società di appartenenza e previa visita medica di classificazione). Nel caso in cui siano in possesso di una classificazione funzionale rilasciata dalla Federazione di provenienza, dovranno effettuare una prima visita di classificazione in Italia. Ogni squadra potrà tesserare atleti stranieri secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Attività a Squadre Olimpica **2023/2024** (parte generale).
2. Ogni Società può iscrivere una sola squadra in Serie A1 per ogni classe (1/5 e 6/10), fino a due squadre per ogni classe (1/5 e 6/10) in serie A2, e fino a due squadre in Serie A Classe 11.
3. Alle gare di classe 11 possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, regolarmente tesserati e in conformità con quanto disciplinato dall' "art. 4 - Accertamento della disabilità intellettiva/relazionale" del Regolamento Sanitario e delle Classificazioni FITET.

Articolo 4 - Iscrizione ai Campionati.

1. Per l'iscrizione ai Campionati è indispensabile essere in regola con l'affiliazione per la stagione sportiva in corso e aver sanato eventuali sospesi amministrativi con la F.I.Te.T.
2. Le iscrizioni ai Campionati, devono essere effettuate per la Serie A1 (1/5 e 6/10), per la Serie A2 (1/5 e 6/10) e per la Serie A della Classe 11, secondo le indicazioni del comunicato della **CNG N. 2/2023-2024 del 28 luglio 2023** e, nell'ordine, dovranno essere effettuate con le seguenti procedure:
 - 1) Pagamento - esclusivamente con carta di credito oppure attraverso MAV Light (procedura pubblicata sul sito federale e nella bacheca della piattaforma di gestione affiliazione/tesseramento);
 - 2) Inserimento dati tecnici - compilare in ogni sua parte il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password. Per ciascuna squadra da iscrivere, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:
 - a) Società a cui appartiene e suo numero di albo federale;
 - b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa Società ammesse al medesimo livello. In caso di inottemperanza il nome attribuito alla squadra sarà modificato d'ufficio dalla C.N.G.S.;
 - c) indirizzo postale della Società, completo di codice avviamento postale e recapito telefonico;
 - d) indirizzo di posta elettronica della Società presso il quale sarà inviata tutta la corrispondenza relativa all'intero campionato;
 - e) nominativo di un tesserato della Società quale responsabile della squadra completo di un recapito telefonico;
3. Le Società dovranno controllare l'iscrizione attraverso le pagine extranet del sito federale www.fitet.org, a cui si potrà accedere con la propria username e password. Tale modulo dovrà essere compilato riempiendo tutti i campi evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni.

Articolo 5. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.

1. In tutti i Campionati o manifestazioni sono assegnati:
 - a) due punti per ciascun incontro vinto;
 - b) un punto per ciascun incontro terminato in parità;
 - c) zero per ciascuna sconfitta;
 - d) eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri.

L'ordine di classifica finale sarà determinato dal numero dei punti ottenuti.

2. Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità.
3. Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati degli incontri a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 2.
4. Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate ai commi 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.
5. Al termine del Campionato, la C.N.G.S. deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.
6. Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal Regolamento di Giustizia, richiamate all'art. 37 del "regolamento attività a squadre olimpica – parte generale".

Articolo 6. – Inserimento referti.

1. In tutti i campionati paralimpici di serie Nazionale il Giudice Arbitro è esonerato dall'invio a mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà essere consegnato al responsabile della squadra ospitante per l'adempimento di cui al seguente comma.
2. In tutti i campionati paralimpici di serie Nazionale la Società ospitante deve provvedere all'inserimento del referto di gara utilizzando l'area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, **entro e non oltre le 48 ore successive all'incontro**, la procedura di seguito indicata:

a) al momento dell'accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf) comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare in un unico file);

b) il passaggio successivo includerà l'inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due squadre.

Resta inteso che eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell'incontro dal Giudice Arbitro, dovranno essere da loro trasmessi, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo alla gara, utilizzando esclusivamente l'applicazione già a disposizione del Settore Arbitrale.

Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato.

Alle Società inadempienti sarà comminata l'ammenda prevista dalla tabella quote federali.

3. Trascorsi sette giorni dall'effettuazione dell'incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine la procedura d'inserimento di cui al comma 13 sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

Articolo 7. Tutela del patrimonio sportivo Federale

1. Ove ricorrano comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio tecnico agonistico federale sul territorio, la Società, regolarmente affiliata nelle precedenti quattro stagioni agonistiche, che abbia svolto attività paralimpica nelle precedenti due stagioni agonistiche, potrà:
 - a) subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società affiliata da almeno quattro stagioni sportive, che abbia svolto attività paralimpica nelle precedenti due stagioni agonistiche, nazionale o regionale.
2. Il subentro non può in nessun caso prevedere in via diretta o indiretta alcun corrispettivo.
3. Per dare corso alla procedura di subentro l'Organo Competente dovrà ricevere, **a partire dal 28 luglio sino al 4 agosto 2023**, previo rinnovo dell'affiliazione per la stagione successiva di entrambe le Società, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della società subentrante;
 - b) copia dell'atto di subentro sottoscritto tra i legali rappresentanti delle Società interessate;
 - c) copia delle delibere assunte dai rispettivi Consigli Direttivi in ordine al subentro;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista.

In relazione ai subentri nel diritto di partecipazione all'attività regionale di competenza di ciascun Comitato Regionale, i suddetti termini, ove ricorrano particolari esigenze, potranno essere differiti, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, previa delibera del Comitato Regionale competente.
4. Il Consiglio Federale esaminerà le domande pervenute nei termini e le accoglierà ove verifichi l'esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione per motivi di tutela del patrimonio sportivo federale.
5. Per le squadre di livello nazionale il 50% della tassa versata per il subentro, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della Società originaria titolare della posizione, per la tutela e lo sviluppo del patrimonio sportivo sul territorio

Articolo 8. – Materiale di gioco

1. In occasione dei concentramenti a squadre dei Campionati Nazionali Paralimpici a Squadre di classe 1/5, laddove non fosse possibile prevedere diversamente, è consentito l'utilizzo di tavoli da gioco di marca e tipologia diversa fermo restando l'obbligo che gli stessi siano omologati per l'utilizzo da parte di atleti in carrozzina.

Articolo 9

1. Per qualsiasi fattispecie non contemplata nel presente regolamento dovrà essere adottato il regolamento attività a squadre olimpica.